

COMUNE DI OTTOBIANO <i>Provincia di Pavia</i>		DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n° 38 del 16.11.2009	
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA.		Verbale fatto, letto e sottoscritto come segue: Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO (F.to Campeggi Giuseppe) (F.to Dr. Lucio Gazzotti)	
L'anno duemilanove , addì SEDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 21.00 , nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla PRIMA convocazione in sessione STRAORDINARIA , che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale:			
Risultano:	Presenti	Assenti	Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente delibera, ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267/2000. Il Responsabile del Servizio Polizia Locale (F.to Rigoni Bruno Claudio)
CAMPEGGI Giuseppe	SI		
TRONCONI Daniela	SI		
SASSI Carlino	SI		
VICARIO Giovanna	SI		
BIGGI Adelio	SI		
CERESA Roberto	SI		
MINGONI Luca	SI		
MARCARINI Donatella	SI		
BAINO Marco Giovanni		SI	
FUSAR IMPERATORE Alberto	SI		
GAINO Maria Teresa	SI		
VENEGONI Luca	SI		
GORINI Diego	SI		
	12	1	Copia conforme all'originale per uso amministrativo. Ottobiano, 28.11.2009 Il Responsabile del Servizio Amministrativo (Tacconi Gisella Teresa)
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale Dr. Lucio Gazzotti			CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto attesta e certifica che il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio dal 28.11.2009 al 12.12.2009 Ottobiano, li 28.11.2009 Il Segretario comunale (F.to Dr. Lucio Gazzotti)
La seduta è PUBBLICA il Sig. Campeggi Giuseppe, nella sua qualità di SINDACO , assunta la presidenza , e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto.			CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' Si certifica che la presente delibera è diventata esecutiva a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art.134 del T.U.E.L. n. 267/2000 In data 08.12.2009 Il Segretario comunale (F.to Dr. Lucio Gazzotti)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i sopra riportati pareri favorevoli, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000;

COMUNE DI OTTOBIANO
Provincia di Pavia

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA URBANA

(Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 del 16/11/2009)

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disciplina della polizia urbana

Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Art. 3 - Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

CAPO II DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 4 - Inquinamento atmosferico e delle acque

Art. 5 - Occupazione di suolo pubblico

Art. 6 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Art. 7 - Scarico di rottami e di detriti

Art. 8 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

Art. 9 - Installazione di tende solari

Art. 10 - Installazione di vetrine

Art. 11 - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

Art. 12 - Commercio su aree pubbliche

Art. 13 - Mercati di gente d'affari

Art. 14 - Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche

Art. 15 - Installazione di chioschi ed edicole

Art. 16 - Divieto di giochi sul suolo pubblico

Art. 17 - Collocamento di condutture

CAPO III
NETTEZZA E DECORO DELL'ABITATO

Art. 18 - Disposizioni di carattere generale

Art. 19 - Portici - Cortili - Scale

Art. 20 - Divieto di abbandono dei rifiuti ed imbrattamento del suolo

Art. 21 - Espurgo dei pozzi neri

Art. 22 - Altri divieti

Art. 23 - Materiali di risulta - Beni durevoli

Art. 24 - Conservazione degli edifici

Art. 25 - Delle canne fumarie

Art. 26 - Divieto di imbrattare edifici ed impianti

Art. 27 - Ornamenti esterni dei fabbricati

Art. 28 - Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse

Art. 29 - Depositi in proprietà privata

Art. 30 - Viali e giardini pubblici

Art. 31 - Vasche e fontane

Art. 32 - Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità

Art. 33 - Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

Art. 34 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Art. 35 – Ornamento esterno ai fabbricati

Art. 36 – Depositi in proprietà privata

Art. 37 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

Art. 38- Spolveramento di panni e tappeti

Art. 39 - Dell'annaffiamento

Art. 40 - Bagni in luogo pubblico

Art. 41 – Collocamento di cartelli ed iscrizioni

CAPO IV
DELLO SGOMBERO DELLE IMMONDIZIE, DELLA NEVE

Art. 42 - Sgombero delle immondizie

Art. 43 - Sgombero della neve

Art. 44- Rimozione del ghiaccio

CAPO V
QUIETE PUBBLICA

Art. 45 – Inquinamento acustico

Art. 46- Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

Art. 47 - Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

Art. 48 - Rumori nei locali privati.

Art. 49 - Uso di strumenti sonori

Art. 50 - Venditori e suonatori ambulanti

Art. 51 - Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

Art. 52 – Attraversamento dell’abitato con bestiame e detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni e nella pubblica via

Art. 53 - Suono delle campane

CAPO VI
DEI DIVIETI DI PASSAGGIO - DETERMINAZIONE SPAZI PER LE FIERE

Art. 54 – Divieti di passaggio

Art. 55 - Sosta dei nomadi e roulotte

Art. 56 - Circolazione e sosta delle auto-caravan

CAPO VII
MESTIERI RUMOROSI E INCOMODI

Art. 57 - Definizione

Art. 58 - Autorizzazione

Art. 59 - Orario per l'esercizio delle attività rumorose od incommode

Art. 60 - Divieto di produrre rumori e suoni molesti

Art. 61 - Locali di pubblico spettacolo

CAPO VIII
NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 62 - Prevenzione incendi - Materiali esplosivi ed infiammabili.

Art. 63- Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

Art. 64 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

Art. 65 - Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

Art. 66 - Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

Art. 67 - Fucine e forni

Art. 68 - Uso di fiamma libera

Art. 69 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Art. 70 - Strumenti da taglio

Art. 71 - Trasporto di oggetti incommodi o pericolosi

Art. 72 - Accensione fuochi in orti e giardini

Art. 73 - Scalpellamento di vie e piazze

Art. 74 - Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

Art. 75 - Manutenzione di aree di pubblico transito

Art. 76 - Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

Art. 77 - Materiale di demolizione

Art. 78 - Insegne, persiane, vetrate di finestre

Art. 79 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

Art. 80 - Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

CAPO IX
DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 81 - Orari degli esercizi

Art. 82- Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri

Art. 83- Vendita e scorta delle merci

Art. 84 - Vendita del pane

Art. 85 - Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili

Art. 86 - Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati

Art. 87 - Esalazioni di merce

Art. 88 - Tabella per la vendita del combustibile

Art. 89 - Requisiti dei locali di vendita

CAPO X
DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 90 - Esercizio del commercio su aree pubbliche

Art. 91 - Preavviso di cessazione di servizio

Art. 92 – Trasporto delle merci nei luoghi di vendita

Art. 93- Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche

CAPO XI
DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 94 - Esercizio di mestieri girovaghi

Art. 95 – Lustrascarpe e venditori di giornali

Art. 96 - Baracche per pubblici spettacoli

CAPO XII
MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 97 - Cortei funebri

Art. 98 - Processioni – Manifestazioni

CAPO XIII
NORME FINALI E SANZIONI

Art. 99- Tutela dei dati personali

Art. 100 - Norme abrogate

Art. 101 - Pubblicità del regolamento

Art. 102 - Casi non previsti dal presente regolamento

Art. 103 - Rinvio dinamico

Art. 104 – Sequestro e custodia di cose

Art. 105 - Vigilanza e sanzioni

Art. 106 - Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Disciplina della polizia urbana

1. La Polizia Urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni

2. Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

3. Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

4. Il presente Regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la convivenza civile, nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo socio-economico della popolazione.

5. Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti, statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.

6. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati in circostanze straordinarie, dall'Autorità comunale, dagli agenti di Polizia Locale e da chiunque spetti per legge farli osservare.

Art. 2. Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

1. Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Locale, dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni .

2. Gli ufficiali e gli agenti di P.S. e P.G., e quanti sono tenuti per legge e regolamenti, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

3. Il presente Regolamento trova applicazione su tutto il territorio comunale.

Art. 3. Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente

regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso, o per motivi di pubblica sicurezza.

2. Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte nei modi e nei tempi previsti da norme di legge e regolamenti.

CAPO II DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 4.

Inquinamento atmosferico e delle acque

1. La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (artt. 202, 216, 218, 227) dalle particolari norme legislative vigenti in materia, nonché da quelle del regolamento di d'igiene ,e successive modificazioni.

Art. 5.

Occupazione di suolo pubblico

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 6.

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

2. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

3. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

4. In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 7.

Scarico di rottami e di detriti

1. E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.

2. Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere compreso i derivati da biomasse in agricoltura dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio.

3. I depositi di materiale putrescibile compresi i derivati da biomasse in agricoltura devono distare almeno ml. 500 da centri abitati.

Art. 8.

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

2. Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

3. I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

4. L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

5. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

Art. 9.

Installazione di tende solari

1. Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso, non superare della larghezza massima del marciapiede, ed avere una altezza dallo stesso che non pregiudichi la circolazione veicolare e pedonale .

2. Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio comunale.

3. Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

4. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

5. Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al disotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Art. 10.
Installazione di vetrine

1. L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità comunale.

2. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

Art. 11.
Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

1. Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono disciplinate dal regolamento comunale in materia di occupazione del suolo pubblico.

Art. 12.
Commercio su aree pubbliche

1. Il commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla vigente normativa in materia, ed è consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità per esso previsti.

Art. 13.
Mercati di gente d'affari

1. I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli; devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti nel luogo e sono altresì tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

Art. 14.
Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche

1. Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale.

2. Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e anticendio da parte dei competenti organi.

Art. 15.
Installazione di chioschi ed edicole

1. La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di

rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve.

2. In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 16.

Divieto di giochi sul suolo pubblico

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, è vietato qualsiasi gioco con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

2. E' assolutamente vietato sul suolo pubblico l'uso di trampoli.

3. E' vietato lanciare pietre, palle di neve od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Art. 17.

Collocamento di condutture

1. Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

2. Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

3. Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

4. Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

5. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

6. I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

7. Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia Locale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

8. Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi

pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

9. L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

CAPO III NETTEZZA E DECORO DELL'ABITATO

Art. 18.

Disposizioni di carattere generale

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.

Art. 19.

Portici - Cortili - Scale

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento.

Art. 20.

Divieto di abbandono dei rifiuti e di imbrattamento del suolo

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. E' vietato nelle strade, piazze, spazi pubblici, o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate per iscritto dal competente ufficio comunale.

4. E' vietato imbrattare o lordare il suolo pubblico e gettarvi bucce, pezzi di carta e rifiuti.

5. I rifiuti urbani dovranno essere collocati negli appositi cassonetti stradali od in altri contenitori all'uopo predisposti, secondo le seguenti modalità:

a) Dopo l'uso gli sportelli del contenitore dovranno essere chiusi;

b) È vietato introdurre nei contenitori sostanze liquide, materiale di combustione, materiali per i quali è previsto lo smaltimento con raccolte differenziata in appositi contenitori (vetro,

carta, vegetali ecc.) e i medesimi dovranno essere collocati nei relativi contenitori con le stesse modalità previste per gli altri rifiuti urbani;

c) I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, dovranno essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurne al minimo il volume e l'ingombro;

d) Le frazioni umide dei rifiuti urbani dovranno essere collocati nei contenitori all'interno di involucri di plastica.

6. E' vietato depositare in luoghi pubblici o aperti al pubblico, pattumiere o recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie o altri oggetti.

7. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152, e successive modificazioni. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Art. 21.

Espurgo dei pozzi neri

1. Lo spurgo dei pozzi neri deve essere fatto con botti a sistema inodore e le operazioni di ripulitura e trasporto debbono essere eseguite:

a) nel trimestre gennaio - marzo	dalle ore 07.00 alle ore 10.30
b) nel trimestre aprile -giugno	dalle ore 06.00 alle ore 09.00
c) nel trimestre luglio - settembre	dalle ore 06.00 alle ore 09.00
d) nel trimestre ottobre - dicembre	dalle ore 07.00 alle ore 10.30

Art. 22.

Altri divieti

1. È vietato:

a) gettare sulla pubblica via e nei canali l'acqua e materiali immondi, come pure di otturare le bocche dei fognoli;

b) spaccare legna, lavare autoveicoli od altro nella pubblica via;

c) lavare il bucato lungo i canali che attraversano vie pubbliche, alle pubbliche fontanelle, introdurrevi oggetti di qualsiasi natura e per qualsiasi scopo;

d) gettare qualsiasi oggetto nelle fontane e vasche pubbliche;

e) fare qualsiasi scritta o segno sui muri e sulle strade;

f) lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini;

g) sul pubblico suolo e in luoghi abitati e frequentati è vietato soddisfare alle naturali occorrenze fuori dei luoghi a ciò destinati; introdursi o fermarsi sotto gli androni, i vestiboli, i porticati e nelle scale degli edifici pubblici e privati per ivi mangiare, bere, dormire, compiere atti contrari alla decenza pubblica.

2. Senza speciale permesso è pure vietato trattenersi sia all'interno che all'ingresso e nelle adiacenze degli uffici pubblici per offrire servizi o esercitarvi qualsiasi commercio o industria.

Art. 23.

Materiali di risulta - Beni durevoli

1. I materiali provenienti da scavi o demolizioni, salvo quelli riutilizzati nel cantiere, non possono rimanere nei luoghi ove si compiono dette opere, ma devono essere smaltiti presso aziende autorizzate compresi i beni durevoli, prima di chiudere il cantiere.
2. Il trasporto deve essere eseguito con carri atti ad evitare la disseminazione e lo spolverio.
3. È vietato, in qualsiasi tempo, depositare materiali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
4. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta.
5. I beni durevoli di cui al comma 1, sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono:
 - a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
 - b) televisori;
 - c) computer;
 - d) lavatrici e lavastoviglie;
 - e) condizionatori d'aria.

Art. 24.

Conservazione degli edifici

1. Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di conservazione ed in modo da evitare la irregolare caduta delle acque piovane o deterioramenti di materiali che possono imbrattare il suolo pubblico.
2. Anche dal punto di vista estetico i proprietari dei fabbricati sono tenuti a rimuovere ogni causa di deturpamento dell'ambiente.
3. I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
4. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
5. Uguali obblighi incombono al proprietario delle insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura della facciata esterna delle case si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.
6. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.
7. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio. Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.
8. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro.

Art. 25.

Delle canne fumarie

1. Sia nell'interno, come all'esterno delle abitazioni, non è permesso accendere fuochi se il fumo non immette in apposita canna fumaria che sfoghi sul tetto (eccezion fatta per l'utilizzo di barbecue per la cottura delle vivande).

2. È vietato dare sfogo al fumo dei camini, stufe, ecc. appoggiando le relative condutture alle pareti, alle finestre ed ai muri esterni.

3. I camini devono sporgere almeno di un metro dal tetto delle case contigue, e se necessario, al fine di evitare esalazioni verso il terreno di fumi nocivi e fastidiosi, dovranno aumentare tale misura; in tal caso la misura da adottare sarà stabilita, caso per caso, dall'autorità comunale.

Art. 26.

Divieto di imbrattare edifici ed impianti

1. È vietato imbrattare e deturpare in modo qualsiasi gli edifici pubblici e privati e loro attinenze, ed i manufatti di ogni specie.

2. L'affissione dei manifesti stampati, manoscritti ecc. deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del regolamento sulle pubbliche affissioni.

3. È vietato arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, della pubblica illuminazione, nonché sui pubblici manufatti e sulle piante.

4. Nei giorni di fiera e di mercato è vietato accostare sui pubblici monumenti, sugli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione, oggetti da esporsi in vendita.

Art. 27.

Ornamenti esterni dei fabbricati

1. I vasi di fiori, le cassette, le gabbie di uccelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di ornamento, devono essere convenientemente assicurati al muro.

2. Sulle finestre delle case e attinenze non possono essere esposti oggetti all'infuori di quelli che costituiscono ornamento.

Art. 28.

Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse

1. È vietato danneggiare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti, sia pubblici che privati.

2. È vietato recare guasti in qualunque modo alle targhe, frecce di direzione, spartitraffici relativi alla segnaletica stradale, nonché ai candelabri, lampade, condutture della luce ed a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione. È, inoltre, vietato danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile od incaglierne il funzionamento.

Art. 29.

Depositi in proprietà privata

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'autorità comunale, nuoccia alla estetica ed al decoro della città.

Art. 30.

Viali e giardini pubblici

1. Nei viali e giardini pubblici è vietato:

a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio e con museruola;

b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;

c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;

d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;

e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;

f) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità;

g) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione.

2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

3. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.

Art. 31.

Vasche e fontane

1. E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

Art. 32.

Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità

1. E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.

2. E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri

di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

3. Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

4. E' vietato lavare automezzi sulle sedi stradali o aree pubbliche.

Art. 33.

Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

1. I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

2. La stessa disposizione potrà essere estesa anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.

3. La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

4. E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

Art. 34.

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.

2. A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 35.

Ornamento esterno ai fabbricati

1. Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art. 36.

Depositi in proprietà privata

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città.

Art. 37.

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

1. La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.
2. E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.

Art. 38.

Spolveramento di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.
2. Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 8 sino alle ore 10 del mattino.
3. E' rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.
4. Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Art. 39.

Dell'annaffiamento

1. Nell'annaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sui muri; è, perciò, necessario che gli abitanti delle case, ove detti vasi si trovano, si premuniscano di adatti accorgimenti e adottino, comunque, le occorrenti precauzioni.

Art. 40.

Bagni in luogo pubblico

1. Coloro che volessero fare bagni in luogo pubblico dovranno indossare idonei costumi.

Art. 41.

Collocamento di cartelli ed iscrizioni

1. Salve le norme del regolamento edilizio, non sarà in alcun caso consentito il collocamento di cartelli a forma di cassetta luminosa, sporgenti dal muro, né di cartelli a forma di scudo da applicarsi agli angoli dei fabbricati.
2. Il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie ed, in genere, di ogni opera esteriore a carattere permanente potrà essere vietato a tutela della bellezza panoramica e per rispetto all'arte o alla storicità dei luoghi, secondo il giudizio che esprimerà l'autorità comunale.
3. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni e di insegne.
4. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

5. Nei luoghi o negli edifici ricordati al comma terzo è vietata, altresì, l'affissione dei manifesti, degli avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

CAPO IV DELLO SGOMBERO DELLE IMMONDIZIE E DELLA NEVE

Art. 42.

Sgombero delle immondizie

1. La materia è compiutamente disciplinata dal vigente dal D.lgs 3 aprile 2006 n.152 e successive modificazioni.

2. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il comune, si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Art. 43.

Sgombero della neve

1. I titolari e/o proprietari di immobili adibiti a negozi, esercizi pubblici, bar e simili esistenti al piano terreno, hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di sgomberare dalla neve i marciapiedi per l'intera loro larghezza non appena sia cessato di nevicare.

2. È vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità verificata dal comune e sotto cautela da prescriversi, potrà essere permessa la rimozione della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze.

Art. 44.

Rimozione del ghiaccio

1. Nel caso di formazione di strati di ghiaccio sui marciapiedi e ghiaccioli pendenti dagli aggetti delle case nello spazio pubblico, i proprietari o conduttori delle case dovranno immediatamente rimuovere il pericolo, facendolo coprire con polvere o rompendolo o facendolo cadere.

CAPO V QUIETE PUBBLICA

Art. 45.

Inquinamento acustico

1. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art. 46.

Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

1. E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.

2. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

Art. 47.

Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

1. Nelle abitazioni, potranno esser usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.

2. L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

3. E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rumori, scoppi e rumori inutili.

Art. 48.

Rumori nei locali privati

1. Nei locali privati, comprese le abitazioni, fatte salve le limitazioni di legge, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso di impianti HI-FI, apparecchi radio e televisivi.

Art. 49.

Uso di strumenti sonori

1.E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

2.In ogni caso, l'Autorità comunale, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

3.Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.

Art. 50.

Venditori e suonatori ambulanti

1. Sono vietate, dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 8, le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliera o altri comunicati.

2. I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, nè successivamente a meno di 500 metri dal posto precedente.

3. Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia Locale.

4. Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

Art. 51.

Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

1. Fatte salve le disposizioni penali in materia sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

Art. 52

Attraversamento dell'abitato con bestiame e detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni e nella pubblica via

1. Ferme restando le norme del Codice della Strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione di animali, nel percorrere le strade dell'abitato, i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie, dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame da cui possono derivare molestie, danni o timori ai passanti, oppure causare danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata.

2. Nelle vie e nelle piazze degli abitati è severamente vietata la sosta del bestiame.

3. I conduttori del bestiame sono responsabili degli imbrattamento degli animali; qualora ciò dovesse verificarsi, gli stessi dovranno provvedere alla raccolta degli escrementi ed alla pulizia della sede stradale.

4. E' vietato lasciar vagare, senza un conduttore, per le strade e piazze pubbliche o aperte al pubblico, cani od altri animali in genere.

5. Nelle aree verdi, sulle aiuole e nei giardini (manto erboso) comunali é vietata l'introduzione, il transito e la sosta dei cani ed altri animali.

6. Nei locali pubblici, sui mezzi di trasporto e nelle aree ad uso collettivo all'interno delle zone urbanizzate, i cani di peso superiore ai Kg 18 o di altezza al garrese superiore a cm 35, devono essere condotti al guinzaglio e muniti di museruola. Sono esclusi dal presente obbligo i cani delle Forze dell'ordine e delle Forze Armate quando utilizzati per servizio.

7. In tutti quei Locali Pubblici in cui è esistente il divieto indicato da apposito cartello, é vietato introdurre animali .

8. I cani a guardia di case, orti, giardini, ecc., devono essere tenuti in modo da non poter aggredire e/od arrecare danno ai passanti. I proprietari devono impedire che i cani arrechino disturbo alla quiete pubblica.

9. Nei condomini ed in qualsiasi tipo di fabbricato destinato a civile abitazione, dove siano tenuti i cani od altro animale, il loro proprietario o possessore deve rendersi garante e responsabile che gli stessi non arrechino disturbo o danno alla salute ed alla sicurezza degli altri abitanti (fatte salve le disposizioni per l'ottemperanza ai regolamenti condominiali che però non violino le norme che tutelano il disturbo alla quiete pubblica ed il diritto delle persone al riposo).

10. Chiunque conduca cani od animali di altro genere nelle aree pubbliche od aperte al pubblico deve essere munito di strumenti idonei, specifici ed appositamente destinati alla raccolta degli escrementi (paletta ecologica, paletta usa e getta paletta monouso per animali od altro prodotto idoneo). Agli stessi proprietari o conduttori é fatto obbligo di mostrare agli agenti preposti ai controlli, gli strumenti specifici appositamente destinati alla raccolta degli escrementi di cui sopra, che dovranno sempre essere portati nei luoghi pubblici ogni qualvolta vi si conducano gli animali in parola. Tale disposizione non si applica alle persone prive della vista o handicappate che necessitano per la loro deambulazione dell'accompagnamento di un animale. Il presente articolo non si applica in occasione di manifestazioni organizzate sulla pubblica via, che comportano la partecipazione di animali.

11. Nel caso in cui gli animali lordino luoghi soggetti a pubblico calpestio (marciapiedi, strade ed altre aree pubbliche), i proprietari, i possessori e/o conduttori, devono provvedere all'immediata e completa pulizia a mezzo degli strumenti specifici di cui al punto 10. Gli escrementi così raccolti, potranno essere depositati nei pubblici contenitori dei rifiuti solidi. Tale disposizione non si applica nei confronti delle persone prive della vista o handicappate che necessitano per la loro deambulazione dell'accompagnamento di un animale.

12. Chiunque fornisca cibo a cani od altri animali sul suolo pubblico deve provvedere all'immediata e completa pulizia dell'area.

13. E' vietato aizzare con grida o altri mezzi i cani tra loro e con altri animali, come pure é vietato eccitarli, spaventarli, batterli o tormentarli in qualsiasi modo.

14. Tutti i possessori di cani residenti e/o domiciliati nel territorio comunale dovranno munirsi di apposito tesserino di proprietà sul quale sono indicati i dati dell'animale e del suo proprietario. Il tesserino verrà rilasciato a cura dell'ASL con apposito tatuaggio o micro -cip.

15. Gli obblighi di cui ai punti 10, 11, 12 e 13 vengono estesi agli altri animali da passeggio o da diporto che circolano nel centro urbano.

16. I conduttori di animali devono essere nelle condizioni fisiche e comunque idonee alla conduzione dell'animale. “ E' fatto divieto ai minori di anni 18 di condurre nei luoghi pubblici, nei pubblici mezzi di trasporto e nelle aree ad uso collettivo e all'interno delle zone urbanizzate i cani di cui al punto 6 precedente.

17. E' fatto obbligo agli accompagnatori degli animali che circolano nel centro urbano di portare con sé il tesserino di proprietà e mostrarlo agli Agenti di Polizia Locale e a quanti spetta per Legge il controllo sul rispetto del presente regolamento.

Art. 53.

Suono delle campane

1. Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi e il battere delle ore.

CAPO VI
DEI DIVIETI DI PASSAGGIO - DETERMINAZIONE SPAZI PER LE FIERE

Art. 54.

Divieti di passaggio

1. È vietato, nelle pubbliche vie e piazze transitare spingendo avanti ruote di veicoli, cerchi, cerchioni di ferro, botti od oggetti di qualunque dimensione che si girino sul loro asse;

Art. 55.

Sosta dei nomadi e roulotte

1. La sosta dei nomadi o zingari è severamente vietata nel territorio comunale salvo le disposizione di legge.

2. Il sindaco può autorizzare la sosta, in caso di accertata necessità, indicando nell'autorizzazione scritta:

- il luogo in cui la sosta è consentita;
- la durata massima della sosta.

Art. 56.

Circolazione e sosta delle auto-caravan

1. Ai fini dell'applicazione delle ordinanze e degli altri provvedimenti emanati dagli enti proprietari e gestori di strade, autostrade o suoli demaniali o comunali, soggetti a pubblico passaggio, ai sensi dell'articolo 7 del nuovo codice della strada, emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le auto-caravan sono soggette a disciplina analoga a quella concernente gli altri autoveicoli.

2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

3. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.

CAPO VII MESTIERI RUMOROSI E INCOMODI

Art. 57.

Definizione

1. Sono considerate attività rumorose od incommode tutte quelle attività che richiedono l'impiego di macchine, motori o altri strumenti, anche normali che, con l'uso, recano molestia al vicinato.

2. Sono considerate, in ogni caso, incommode, le attività che producono odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

Art. 58.

Autorizzazione

1. Chiunque intende avviare una attività rumorosa o altrimenti incommoda, dovrà inoltrare apposita domanda all'amministrazione comunale, la quale potrà condizionare il rilascio dell'autorizzazione a particolari condizioni o non accoglierla.

2. Sull'autorizzazione dovranno essere descritti i macchinari da installare ed indicate le procedure di lavorazione, con l'avvertenza che, sia per la introduzione dei macchinari nuovi, che, per variazioni al sistema di lavorazione, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione agli enti preposti e competenti.

Art. 59.

Orario per l'esercizio delle attività rumorose od incommode

1. L'attività delle industrie e dei mestieri rumorosi non può incominciare prima delle ore 07.00 e protrarsi oltre le ore 20.00.

2. Qualora particolari esigenze di luogo e di tempo richiedano l'osservanza di disposizioni diverse per l'impianto ed esercizio delle attività rumorose ed incommode, queste verranno emanate dal Sindaco con ordinanza, ai sensi dell'art. 65 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931 n. 773.

Art. 60.

Divieto di produrre rumori e suoni molesti.

1. Sia nelle case di civile abitazione che nei pubblici esercizi, negozi e fabbriche è vietato:

- produrre rumori, suoni, grida che possano recare disturbo ai vicini;
- tenere cani che, specialmente di notte, abbaiano con frequenza.

Art. 61.

Locali di pubblico spettacolo

1. Nei locali di pubblico spettacolo (sale da ballo, cinema, ritrovi, ecc.), i suoni debbono essere attivati in modo che non siano percepibili dall'esterno.

2. Per i ritrovi e spettacoli all'aperto dovranno essere limitati, quanto più possibile, disturbi al vicinato ed osservato scrupolosamente l'orario di attività.

CAPO VIII NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 62.

Prevenzione incendi - Materiali esplosivi ed infiammabili

1. Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e dalle leggi vigenti in materia, è vietato tenere nell'abitato esplosivi ed infiammabili per l'esercizio di minute vendite senza autorizzazione delle autorità competenti.

Art. 63.

Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'autorità comunale.

2. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed olii combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

3. La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio tecnico comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 64.

Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

1. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

2. Di norma, i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

3. Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

4. Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

5. Tutti gli edifici suddetti dovranno possedere la prevista certificazione dei Vigili del Fuoco.

Art. 65.

Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

1. Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. E' vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

2. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

3. Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

4. Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed areate direttamente verso l'esterno;

b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;

c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;

d) per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.

5. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il «certificato di prevenzione incendi».

Art. 66.

Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

1. E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'ufficio competente riterrà di dover prescrivere.

2. E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art. 67.

Fucine e forni

1. Non si possono attivare forni o fucine senza autorizzazione del Comune, caso per caso, saranno stabilite le precauzioni e le prevenienze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.

2. Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.

3. I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni.

4. La non osservanza delle prescrizioni, stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione, provocherà la revoca di essa.

Art. 68.

Uso di fiamma libera

1. E' assolutamente vietato:

a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;

b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;

c) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere.

Art. 69.

Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

1. Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

2. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Comune, che detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.

3. E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Art. 70.

Strumenti da taglio

1. E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

Art. 71.

Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

1. Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

2. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art. 72.

Accensione fuochi in orti e giardini

1. È vietato a chiunque di accendere fuochi o bruciare sterpaglie in orti e giardini all'interno del centro abitato ed in prossimità di strade pubbliche o private.

Art. 73.

Scalpellamento di vie o piazze

1. I muratori, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge, parti di mura o altro, offendano i passanti.
2. Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di taglia pietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso la pubblica via e comunque nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 74.

Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.
2. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.
3. L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio tecnico comunale.
4. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.

Art. 75.

Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.
2. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Art. 76.

Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

1. Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con il permesso a costruire rilasciato.
2. Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.
4. Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato del lavoro.

Art. 77.

Materiale di demolizione

1. E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro.

Art. 78.

Insegne, persiane, vetrate di finestre

1. Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Art. 79.

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Art. 80.

Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

1. I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calar del sole.

2. Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi della lampade della illuminazione pubblica, dovrà provvedersi a che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato fino all'alba.

CAPO IX DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 81.

Orari degli esercizi

1. I titolari di attività commerciali e di esercizi pubblici devono rispettare gli orari previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 82.

Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri

1. Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.

2. Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.

Art. 83.

Vendita e scorta delle merci

1. In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesta in misura minima, né la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti.

2. I rivenditori, specie se trattasi di generi alimentari, devono costantemente essere muniti di sufficienti quantitativi di merce, tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

Art. 84.

Vendita del pane

1. Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.

2. La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

3. Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualità e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio.

Art. 85.

Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili

1. Senza la prescritta autorizzazione comunale, è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, come cocomeri, castagne, uva ecc., nonché di derivati da simili prodotti, come castagnacci, frutta sciropata, candita ecc.

Art. 86.

Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati

1. Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o in contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale e il prezzo.

2. I generi alimentari preparati con surrogati, devono, chiaramente indicarne la composizione e la percentuale di surrogato contenuta.

Art. 87.

Esalazioni di merce

1. I rivenditori di merci, che emanano esalazioni, devono adottare idonei ed efficaci misure perché vengano attenuate, mediante immersioni nell'acqua, e rinnovazione frequente di essa, nonché l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

Art. 88.

Tabella per la vendita del combustibile

1. I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicante il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile anche una tabella con la indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

Art. 89.

Requisiti dei locali di vendita

1. Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti idonei sotto il profilo igienico-sanitario, urbanistico-edilizio e destinazione d'uso dei locali.

CAPO X

DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 90.

Esercizio del commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito nelle località e nei giorni stabiliti dalle autorità comunali.

Art. 91

Preavviso di cessazione di servizio

1. Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intende cessare la sua attività dovrà darne partecipazione all'Autorità comunale.

Art. 92

Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita

1. I venditori in forma itinerante, nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita, dovranno tenere le merci coperte e non esercitarne la vendita.

Art. 93

Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche

1. La vendita e la somministrazione di generi commestibili e prodotti dolciari e delle bevande (gelati compresi) è soggetta oltre alla autorizzazione comunale, alla vigilanza del competente servizio d'igiene pubblica.

CAPO XI

DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 94

Esercizio di mestieri girovaghi

1. Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, se prima non sia stata rilasciata apposita autorizzazione dall'Autorità comunale.

2. E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.

3. A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

Art. 95.

Lustrascarpe e venditori di giornali

1. I permessi rilasciati per il mestiere di lustrascarpe dovranno specificatamente indicare la località da occupare con la cassetta e con il sedile.

2. I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione dei giornali o di altro materiale oltre i limiti assegnati.

3. Nelle località, ove ragioni di transito lo consentono ed il proprietario del fabbricato lo permetta, potrà consentirsi l'esposizione con bacheca a filo di muro.

Art. 96.

Baracche per pubblici spettacoli

1. Senza concessione del Comune, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.

2. Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla civica Amministrazione.

3. Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di m. 3 entro dallo spazio occupato.

4. Ai concessionari è vietato:

a) attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi

b) tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione, salvo diverso orario stabilito caso per caso.

CAPO XII

MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 97.

Cortei funebri

1. I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Art. 98.

Processioni - Manifestazioni

1. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

CAPO XIII NORME FINALI E SANZIONI

Art. 99.

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche.

Art. 100.

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 101.

Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 102.

Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali
 - b) lo Statuto Comunale
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili
 - d) gli usi e consuetudini locali

Art. 103.

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata

Art. 104.
Sequestro e custodia di cose

1. I funzionari e gli agenti, all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse non appartengano a persona obbligata per l'infrazione.
2. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare le procedure ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria e comunque tutte le norme previste dalla legge n. 689/1981 e dal D.P.R. 22.07.1982 n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.
3. Le cose sequestrate saranno conservate presso il Comando di Polizia Locale o nel magazzino comunale, o presso altro depositario stabilito dall'Amministrazione Comunale. Il relativo verbale dovrà essere trasmesso sollecitamente all'Autorità competente.

Art. 105.
Vigilanza e sanzioni

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia locale e qualsiasi altro organo competente possono accedere ove si svolgono le attività di cui all'art. 1
2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del Capo 1 della legge 24.11.1989 n. 689
3. Le norme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento saranno introitate nelle tesoreria comunale
4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00.

Art. 106.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.